

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

307/2025/A

**RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E LA GUARDIA DI
FINANZA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/1990);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: d.lgs. 68/2001);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011);
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: d.lgs. 102/2014);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017);
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 settembre 2001, n. 199/01, recante, in Allegato A, il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza” (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05) recante l’approvazione di modifiche al Protocollo di Intesa;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2010, GOP 31/10 (di seguito: deliberazione 31/10);

- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 164/2024/A;
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47/2008 (di seguito: determinazione 47/2008);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 21 ottobre 2008, n. 61/2008 (di seguito: determinazione 61/2008);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 19 giugno 2009, n. 42/2009 (di seguito: determinazione 42/2009);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 12 marzo 2010, n. 18/2010 (di seguito: determinazione 18/2010);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 10 giugno 2010, n. 50/2010 (di seguito: determinazione 50/2010);
- la circolare del Comando Generale della Guardia di finanza 18 giugno 2018, n. 0181980/3102 (di seguito: circolare C.G. 18 giugno 2018);
- il provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza 14 aprile 2023, 115536/2023 (di seguito: provvedimento C.G. 14 aprile 2023);
- la lettera del Presidente dell'Autorità inviata il 1 agosto 2023 al Comandante Generale della Guardia di finanza, prot. Autorità 49835 del 1 agosto 2023 (di seguito: lettera 1 agosto 2023);
- la lettera del Comandante Generale della Guardia di finanza del 26 settembre 2023, prot. Autorità 644049 del 11 ottobre 2023 (di seguito: lettera 26 settembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/1995 ha istituito l'Autorità competente per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle attività volte a tutelare nel settore dei servizi di pubblica utilità gli interessi dei consumatori e a promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità;
- l'articolo 2, comma 10, della legge 481/95, stabilisce che i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, abilita l'Autorità a richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 2, comma 20, lett. b), della legge 481/95, prevede che l'Autorità effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, abilita l'Autorità a irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di

inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri; in caso di reiterazione delle violazioni l'Autorità ha la facoltà di sospendere l'attività d'impresa fino a 6 mesi ovvero di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 2, comma 27, della legge 481/95, attribuisce all'Autorità autonomia organizzativa, contabile e amministrativa;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/2011 ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici, individuate all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95 negli altri settori già di competenza;
- il d.lgs. 102/2014 ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica che ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento, estese alla regolazione delle tariffe di cessione del calore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 41/23; in tale ambito, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione già previsti dalla legge 481/95 negli altri settori già di competenza;
- l'articolo 1 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati e, in particolare, quelle elencate al comma 527, da esercitare con gli stessi poteri e principi fino ad allora applicati negli altri settori già di competenza, come fissati dalla legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1 del d.lgs. 68/2001 definisce il Corpo della Guardia di finanza quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria;
- l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 68/2001 prevede che la Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora, previe intese con il Comando Generale, con gli organi ed enti di pubblico interesse, tra cui le Autorità indipendenti, che ne facciano richiesta;
- l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 68/2001 stabilisce che, nell'espletamento delle attività di collaborazione con organi ed enti di pubblico interesse, i militari della Guardia di finanza agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti;
- con la circolare C.G. 18 giugno 2018 è stato istituito nell'ambito dei Reparti Speciali, alle dipendenze del Comando Unità Speciali, il "Nucleo Speciale Beni e

Servizi”, nell’ambito del quale è stato previsto il “Gruppo Energia e Sistema Idrico”, successivamente ridenominato “Gruppo Energia e Ambiente”, con il provvedimento 14 aprile 2023 dello stesso Comando Generale, quale referente nei rapporti con l’Autorità;

- l’articolo 15 della legge 241/1990 prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 201/2023/A l’Autorità ha adottato il “Regolamento di organizzazione e funzionamento” (di seguito: il Regolamento di organizzazione), delineando il nuovo modello organizzativo dell’Autorità stessa;
- il Regolamento di organizzazione stabilisce che la “Direzione *Accountability e Enforcement*” gestisce e sviluppa le attività di sorveglianza (indagini, controlli e ispezioni) sui comportamenti degli operatori delle infrastrutture e nei mercati del settore elettrico e del gas, nonché nei servizi ambientali, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente e curando i rapporti con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza;
- sussiste una stretta correlazione tra le funzioni di garanzia della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità attribuite all’Autorità e quelle di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di interesse economico-finanziario assegnate alla Guardia di finanza;
- con deliberazione 199/01 è stato approvato il Protocollo di Intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di finanza per l’effettuazione, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas;
- con la deliberazione 273/05 l’Autorità ha disposto alcune modifiche al Protocollo di Intesa già approvato con la deliberazione 199/01;
- con le determinazioni 47/2008 e 61/2008 erano stati nominati i militari della Guardia di finanza componenti di un Gruppo di Lavoro e di un Nucleo Operativo - la cui composizione è stata poi integrata con successive determinazioni (n. 42/2009, 18/2010 e 50/2010) – istituiti per progettare e realizzare specifiche attività di vigilanza;
- le attività del predetto Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo sono attualmente concluse, con la conseguente cessazione degli effetti delle determinazioni di cui sopra;
- con la deliberazione GOP 31/10 l’Autorità aveva attribuito, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare – per l’espletamento di attività progettuali comportanti specifiche competenze e per le quali sia stata richiesta dall’Autorità e disposta dal rispettivo Comando di appartenenza la disponibilità di impiego a favore della stessa Autorità – un trattamento economico integrativo, dettagliato nell’ambito dell’allegato A alla medesima deliberazione GOP 31/10;

- rispetto al testo approvato con la deliberazione 199/01 e alla successiva modifica approvata con deliberazione 273/05 - risalenti circa a venti anni fa - e alle attività svolte dal Gruppo di Lavoro e dal Nucleo operativo come definite nelle determinazioni sopra specificate e al trattamento economico integrativo previsto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare posto nella disponibilità di impiego dell'Autorità, è necessario definire un nuovo assetto che tenga conto sia del nuovo quadro normativo che organizzativo e, in particolare, consideri le specificità connesse agli accertamenti relativi al rispetto del versamento del contributo di funzionamento da parte dei soggetti esercenti il servizio, nonché agli accertamenti richiesti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori della Divisione Energia (settore energia elettrica e settore gas, mercati energia all'ingrosso, mercati *retail* e infrastrutture) e del Segretariato Generale (tutela dei consumatori, vigilanza, legale, sanzioni e contenzioso), nonché, compatibilmente con le priorità istituzionali, nei settori della Divisione Ambiente (servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati);
- la ridefinizione organica delle modalità di collaborazione tra l'Autorità e le Forze Armate e di Polizia a ordinamento civile e militare, alla luce del nuovo quadro normativo, comporta la cessazione degli effetti della deliberazione GOP 31/10, a favore della definizione di nuove modalità di gestione dei militari delle suddette Forze posti a supporto dell'Autorità per l'effettuazione di attività di vigilanza e progettuali relative a tematiche nuove e ad ambiti caratterizzati da un elevato livello di tecnicismo;
- inoltre, non risulta più necessario coinvolgere la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) nel Protocollo di Intesa in quanto la Guardia di Finanza ha sottoscritto, in data 29 luglio 2022, un apposito protocollo d'intesa per lo svolgimento dell'attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e CSEA.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Presidente dell'Autorità, vista la favorevole considerazione in merito alla possibilità di rinnovare il Protocollo di Intesa dimostrata dal Capo del III Reparto Operazioni al personale della Direzione *Accountability* e *Enforcement* dell'Autorità, ha rappresentato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, con lettera 1 agosto 2023, l'opportunità di avviare le necessarie interlocuzioni per la stesura di un nuovo testo di accordo;
- con lettera 26 settembre 2023 il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha pienamente condiviso la proposta di rinnovo dell'accordo protocollare, incaricando il Comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi di coordinare le interlocuzioni con il referente dell'Autorità;
- è stata quindi confermata la reciproca volontà dell'Autorità e della Guardia di Finanza di continuare la collaborazione svolta a tutela degli interessi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, rilevando al contempo l'assoluta necessità di ridisegnare in modo organico tale collaborazione, adeguandola al nuovo contesto

sia con riferimento all'attuale quadro normativo sia con riferimento alla più complessiva riforma organizzativa intrapresa dall'Autorità che ha interessato anche le varie forme di collaborazione in essere con i diversi soggetti pubblici;

- il nuovo testo del Protocollo di Intesa è stato messo a punto attraverso un ampio confronto tra gli Uffici dell'Autorità e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, sviluppatosi nel periodo settembre 2023 – giugno 2025.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rinnovare il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza, al fine di garantire la continua operatività del progetto di collaborazione a esso sotteso;
- anche al fine di fare chiarezza rispetto alle varie deliberazioni adottate dall'Autorità nel tempo improduttive di effetti, abrogare le determinazioni 47/2008, 61/2008, 42/2009, 18/2010 e 50/2010, che – come chiarito sopra – hanno ormai cessato i propri effetti;
- disporre anche l'abrogazione delle deliberazioni 199/01 e 273/05 nonché della deliberazione GOP 31/10, non più coerente con le attuali modalità di gestione, rimandando a successivi provvedimenti l'individuazione delle modalità di gestione dei militari della Guardia di finanza posti a supporto dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di designare, con riferimento all'articolo 2 del Protocollo di Intesa, quali referenti per il coordinamento e per la tenuta dei rapporti tra l'Autorità e la Guardia di finanza il Direttore della Direzione *Accountability e Enforcement* dell'Autorità, quanto agli aspetti programmatici e il Responsabile dell'Unità Controlli e Ispezioni, quanto agli aspetti operativi;
3. di abrogare le determinazioni 47/2008, 61/2008, 42/2009, 18/2010 e 50/2010 nonché le deliberazioni 199/01, 273/05 e GOP 31/10, rimandando a successivi provvedimenti l'individuazione delle nuove modalità di gestione dei militari della Guardia di finanza posti a supporto dell'Autorità;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di finanza;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini